



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Servizi agli Studenti

*Decreto Rettorale * del **

(n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)*

Oggetto: Regolamento del Consiglio delle e degli Studenti

IL RETTORE

Vista la Legge 09 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” e s.m.i.;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 e modificato con DR n. 336 dell'8 marzo 2016, e in particolare l'articolo 62 comma 5 che prevede che l'attività del Consiglio degli Studenti sia disciplinata da un apposito Regolamento, proposto con delibera approvata con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e approvato definitivamente dal Senato Accademico;

Richiamato il Regolamento del Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1903 del 26 maggio 2015;

Preso atto che il Consiglio degli Studenti ha proposto la revisione del Regolamento del Consiglio degli Studenti come da modifiche approvate nelle sedute telematiche del 30 ottobre 2020 e del 7 dicembre 2020;

Vista la delibera n. 3/2020/III/13 del 17 dicembre 2020 con la quale il Senato Accademico ha approvato la revisione del Regolamento del Consiglio delle e degli Studenti come da modifiche proposte dal Consiglio degli Studenti;

DECRETA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Servizi agli Studenti

L'emanazione del Regolamento del Consiglio delle e degli Studenti dell'Università degli Studi di Torino secondo il testo di seguito riportato, che recepisce le modifiche approvate dal Senato Accademico nella seduta del 17 dicembre 2020, con entrata in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Il Rettore (*)
Prof. Stefano Geuna

Visto:

Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (*)
Dott. Massimo Bruno

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Servizi agli Studenti

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE E DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Il Consiglio delle e degli Studenti (da qui in avanti “il Consiglio”) nel proprio operato si ispira ai valori costituzionali dell’antifascismo, antirazzismo, antisessismo, ripudia ogni forma di discriminazione e promuove la ricerca e l’istruzione libera e pubblica.

Art. 2 – Il Consiglio ha la funzione di coordinamento dell’attività di rappresentanza studentesca e di diffusione dell’informazione sull’attività degli organi dell’Ateneo.

L’attività e le competenze del Consiglio sono definite dall’art. 62.2 dello Statuto di Ateneo.

Inoltre, il Consiglio dà parere obbligatorio:

a) sul Regolamento dei servizi di Tutorato di cui all’art. 42.2 Statuto;

b) sul Regolamento di elezione delle rappresentanze studentesche di cui all’art. 87.4 dello Statuto.

Il Consiglio, per quanto di propria competenza, formula pareri sul regolamento di erogazione del gettone di presenza di cui all’art. 80.6 dello Statuto.

Il Consiglio può presentare al Senato Accademico proposte di modificazioni dello Statuto, deliberate a maggioranza assoluta, ai sensi dell’art. 89.3 dello Statuto.

Art. 3 – Il Consiglio delle e degli Studenti è composto dalle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Universitario Sportivo, dalla rappresentanza studentesca dell’Università degli Studi di Torino nell’Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e da un/una rappresentante degli/delle studenti eletto/a in ciascun Consiglio di Dipartimento scelto/a dai rappresentanti degli/delle studenti eletti/e nello stesso Consiglio di Dipartimento. Qualora non si trovi accordo unanime tra le rappresentanze elette nel Consiglio di Dipartimento, la scelta ricade su uno/una studente appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni per il Consiglio di Dipartimento. Allo stesso modo viene eletta/o la/il sostituta/o di chi rappresenta il Dipartimento in Consiglio.

L’invito alle sedute del Consiglio delle e degli Studenti è esteso alle rappresentanze studentesche nel Comitato Unico di Garanzia, nel Nucleo di Valutazione, nel Presidio di Qualità e dai/dalle rappresentanti dei/delle dottorandi/e nel Consiglio della Scuola di Dottorato come uditori/uditrici con diritto di parola.

Art. 4 – Il/la Presidente del Consiglio delle e degli Studenti rappresenta il Consiglio ad ogni effetto di legge e a questi spetta il compito di convocare e presiedere il Consiglio stesso.

La/il Presidente del Consiglio è l’unica/o responsabile dell’immagine del Consiglio delle e degli Studenti.

Il/la Presidente è depositario/a della firma, del logo e dell’indirizzo di posta elettronica istituzionale del Consiglio.

La/il Presidente o chi ne assume la delega possono utilizzare tali strumenti ai fini comunicativi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Servizi agli Studenti

Il/la Presidente, inoltre, ha il diritto di inviare comunicazioni a tutti gli/le studenti tramite i sistemi informatici d'Ateneo.

Il Consiglio può avvalersi di altre piattaforme comunicative. La gestione di tali piattaforme spetta al/alla Presidente o a chi ne assume la delega.

Art. 5 – L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è costituito dal/dalla Presidente, da due Vice Presidenti che suppliscono in tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento, e da un/una Segretario/a. L'elezione di almeno uno/a dei/delle Vice Presidenti deve garantire la più ampia rappresentatività delle componenti del Consiglio.

Chi intende presentare la propria candidatura a Presidente propone anche la candidatura di due Vice Presidenti.

La/il Presidente e i/le Vice Presidenti del Consiglio sono eletti contestualmente, con scrutinio segreto su un'unica scheda.

Per la prima votazione è necessaria la partecipazione dei due terzi dei/delle componenti del Consiglio e il voto della maggioranza semplice.

Dalla seconda votazione è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta delle/dei componenti del Consiglio e il voto della maggioranza semplice.

L'elezione è convocata dal/dalla Presidente in carica almeno quindici giorni prima del termine del mandato; la/il Presidente in carica sovrintende a tutte le operazioni elettorali.

La/Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza durano in carica fino alle successive elezioni studentesche di Ateneo e alla conseguente votazione del nuovo Ufficio di Presidenza. In caso di dimissioni o di decadenza, il Consiglio procede a nuova elezione.

In caso di dimissioni o decadenza di uno/a o ambo i/le Vice Presidenti, il Consiglio procede alla rielezione del singolo componente, in modo da garantire la più ampia rappresentatività delle componenti del Consiglio.

Si può far parte dell'Ufficio di Presidenza per un massimo di due mandati, in qualsiasi ruolo.

Art. 6 – Il/la Segretario/a, nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio, svolge funzioni di supporto e coordinamento delle attività del Consiglio.

Art. 7 – La/il Presidente del Consiglio delle e degli Studenti, i/le Vice Presidenti e il/la Segretario/a possono essere sfiduciati/e con apposita mozione presentata da almeno dieci componenti del Consiglio stesso, messa in votazione nella seduta ordinaria del Consiglio che delibera a maggioranza assoluta degli/delle aventi diritto.

Art. 8 – Le/i componenti del Consiglio possono rinunciare al gettone di presenza con apposita richiesta per iscritto; tale importo viene destinato a uso del Consiglio.

Art. 9 – Il bilancio del Consiglio è pubblico.

DELLE ADUNANZE

Art. 10 – Il Consiglio delle e degli Studenti si riunisce in via ordinaria una volta al mese. Può essere convocato in via straordinaria ogniqualvolta le circostanze lo richiedano ovvero su richiesta motivata di almeno dieci componenti del Consiglio al/alla Presidente del Consiglio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Servizi agli Studenti

Art. 11 – L'ordine del giorno è proposto dall'Ufficio di Presidenza.

Fino a tre giorni prima della successiva adunanza i/le componenti del consiglio possono chiedere l'integrazione fino a due punti dell'ordine del giorno, che in casi eccezionali l'Ufficio di Presidenza può posporre di una seduta.

Su richiesta di almeno dieci rappresentanti della componente studentesca dell'Università degli Studi di Torino, con preavviso minimo di tre giorni, il Consiglio integra un nuovo ordine del giorno da discutersi nella prima seduta utile, a cui le/i richiedenti possono partecipare con diritto di parola.

Art. 12 – La convocazione, sia ordinaria che straordinaria, del Consiglio è disposta dal/dalla Presidente del Consiglio con l'indicazione degli argomenti da trattare all'adunanza nell'ordine del giorno, da inviare a tutti i/le componenti del Consiglio mediante posta elettronica istituzionale almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Su richiesta di un/una rappresentante in Consiglio, le relazioni e gli elaborati sugli argomenti all'ordine del giorno devono essere inviati almeno 48 ore prima dell'adunanza a tutti/e i/le componenti del Consiglio delle e degli Studenti mediante posta elettronica istituzionale.

Ove vi fossero condizioni di particolare urgenza, la convocazione del Consiglio potrà essere disposta dalla/dal Presidente del Consiglio almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Art. 13 – Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario che tutte/i le/gli aventi diritto di voto siano stati/e regolarmente convocati/e, e che di questi/e vi partecipi almeno la maggioranza assoluta. In casi eccezionali, su proposta di almeno cinque componenti o del/della Presidente, il Consiglio può invitare alle adunanze esperti/e, la cui presenza sia ritenuta opportuna per argomenti di particolare rilevanza.

Art. 14 – I/le componenti eletti/e tra i consiglieri di Dipartimento possono essere rappresentati/e da chi li/le sostituisce, preventivamente nominato/a secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 15 – In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del/della Presidente del Consiglio o di almeno cinque componenti presenti:

- a) proposte di modifica dell'ordine di discussione dei punti all'ordine del giorno, che devono essere approvate dal Consiglio a maggioranza semplice;
- b) proposte di inserimento di argomenti particolarmente urgenti, non compresi nell'ordine del giorno, che il Consiglio deve deliberare a maggioranza semplice.

Art. 16 – A norma dell'art. 87 Statuto, il Consiglio può indire consultazioni dirette tra le e gli studenti su tutti gli argomenti di propria competenza con apposita deliberazione.

Art. 17 – Le adunanze del Consiglio sono aperte al pubblico, nei limiti posti dal luogo in cui si svolge la riunione. Gli uditori e le uditrici possono chiedere la parola sull'argomento in discussione che viene accordata da chi presiede la seduta. In casi eccezionali, con votazione a maggioranza semplice, il Consiglio può decidere di riunirsi a porte chiuse.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Servizi agli Studenti

DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE

Art. 18 – La/Il Presidente all’inizio della riunione:

- 1) mette in approvazione il verbale della seduta precedente;
- 2) espone le comunicazioni;
- 3) apre la discussione ed illustra gli argomenti o le proposte di delibera all’ordine del giorno, ovvero invita un/una relatore/relatrice a farlo in sua vece.

Art. 19 – Chi interviene durante le sedute del Consiglio deve attenersi all’argomento all’ordine del giorno in discussione; è possibile presentare emendamenti alla proposta di deliberazione illustrandoli nel corso del medesimo intervento.

Art. 20 – Le dichiarazioni di voto possono essere fatte al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.

Art. 21 – Il/la Presidente del Consiglio, durante la discussione su ogni argomento, tenuto conto del numero dei consiglieri e delle consigliere che hanno chiesto la parola, l’importanza ed il numero di punti all’ordine del giorno ancora da discutere, può fissare un tempo massimo da concedere per ciascun intervento e può togliere la parola a chi non si attenga ai limiti di tempo stabiliti o a un comportamento di cui all’art. 37.

Art. 22 – Chiusa la discussione, la/il Presidente ne ricapitola i punti salienti e può accettare le iscrizioni per le eventuali dichiarazioni di voto, effettuate le quali e verificati i requisiti di cui all’art. 13, dichiara aperta la votazione.

Art. 23 – Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza semplice. Chi si astiene partecipa al computo della maggioranza necessaria per la valida costituzione della seduta di cui all’art. 13.

Art. 24 – Chi partecipa alle sedute non ha diritto di voto sulle deliberazioni che riguardano la propria persona o i propri parenti o affini entro il quarto grado.
Il Consiglio delle e degli Studenti si adopera affinché ogni deliberazione e utilizzo di fondi avvengano nella più totale trasparenza e in assenza di conflitto di interessi da parte dei/delle consiglieri/e.

Art. 25 – L’espressione di voto è palese. La votazione può avvenire a scrutinio segreto qualora lo ritenga opportuno la maggioranza dei presenti. Nel caso di irregolarità nella votazione il/la Presidente del Consiglio la annulla e ne dispone la ripetizione per appello nominale.
Verificati i voti, il/la Presidente del Consiglio proclama l’esito della votazione.

DELLE COMMISSIONI

Art. 26 – All’inizio di ogni mandato, si costituiscono quattro Commissioni permanenti, composte da almeno tre consiglieri/e su nomina dal Consiglio.
Nelle proprie materie di competenza, le Commissioni svolgono funzioni di approfondimento, elaborazione di progetti, pareri e delibere da proporre al Consiglio, disposizione di istruttorie.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Servizi agli Studenti

Le Commissioni permanenti si occupano rispettivamente di:

- a) didattica;
- b) servizi agli/alle studenti e job placement;
- c) tassazione studentesca;
- d) diritto allo studio.

Art. 27 – La convocazione delle commissioni permanenti è disposta dal presidente della commissione entro sei mesi dall'ultima seduta.

Almeno ogni sei mesi le commissioni permanenti espongono una relazione sullo stato dei lavori al Consiglio.

Art. 28 – Nello svolgimento delle loro funzioni, le Commissioni hanno diritto di accesso alla documentazione d'Ateneo relativa alla propria materia di competenza.

Art. 29 – Il Consiglio delle e degli Studenti può istituire altre commissioni temporanee per specifici argomenti, con apposita delibera, indicandone la durata, le competenze e i componenti.

Art. 30 – Le Commissioni, sia permanenti sia temporanee, eleggono al loro interno un Presidente; il Presidente organizza i lavori della commissione, ne redige l'ordine del giorno, ne convoca le sedute mediante posta elettronica istituzionale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le Commissioni sono presiedute da un/una delegato/a del Presidente. Il/La delegato/a viene nominato/a dal/dalla Presidente della Commissione tramite comunicazione all'indirizzo di posta istituzionale a tutti/e i/le componenti del Consiglio.

Art. 31 – I lavori delle Commissioni, sia permanenti sia temporanee, sono aperti a tutti i/le componenti del Consiglio, sugli argomenti all'ordine del giorno. Alle Commissioni possono essere invitate a partecipare, con funzione consultiva, persone esterne ad esse, esperte dei singoli argomenti da trattare.

Art. 32 – La composizione delle Commissioni, sia permanenti sia temporanee, può essere modificata dal Consiglio delle e degli Studenti con apposita deliberazione; inoltre, essa deve garantire la massima rappresentatività delle componenti del Consiglio.

DEL PROCESSO VERBALE

Art. 33 – Ogni verbale deve essere firmato dalla/dal Presidente del Consiglio e dalla/dal Segretaria/o. I verbali devono essere approvati nella seduta successiva o per ragioni d'urgenza nella medesima seduta.

La/Il Segretario/a si occupa delle funzioni di segreteria.

Le eventuali cancellature devono essere convalidate dalla firma della/del Presidente del Consiglio e del Segretario/a.

Al momento dell'approvazione del verbale, è possibile prendere la parola per chiedere una rettifica, con l'esclusione di ogni riesame di merito sulle proposte già approvate o respinte.

In assenza della/del Segretario/a ne svolge le funzioni una/un componente del Consiglio su indicazione dell'Ufficio di Presidenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Servizi agli Studenti

Art. 34 – Il verbale deve indicare:

- a) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
- b) chi presiede l'adunanza e chi esercita le funzioni di Segretario/a;
- c) i nomi di chi è presente o assente;
- d) l'ordine del giorno;
- e) i punti essenziali dell'andamento della discussione, gli interventi specifici, solo se consegnati durante la seduta per iscritto a chi svolge le funzioni di Segretario/a, con richiesta di inserimento a verbale; le dichiarazioni di voto con indicazioni dei voti contrari, delle astensioni e dei voti favorevoli;
- f) le deliberazioni adottate.

Art. 35 – I verbali sono a disposizione dei componenti del Consiglio almeno tre giorni prima delle adunanze del Consiglio nelle quali sono sottoposti ad approvazione. La/Il Segretario/a può redigere in casi di urgenza stralci di verbali, che non costituiscono il verbale stesso e per questo non devono essere approvati.

Art. 36 – Le sedute del Consiglio sono rese pubbliche in diretta e registrate per il tramite degli strumenti multimediali in uso presso l'Ateneo. Si darà notizia delle modalità adottate all'atto della convocazione.

In caso di discussioni che possano ledere la privacy di persone fisiche, su richiesta dell'interessato/a, la diffusione in diretta è interrotta per il tempo strettamente necessario.

Le registrazioni delle sedute devono essere conservate a cura dell'Ufficio di Presidenza e possono essere utilizzate al fine della redazione del verbale. I/le componenti del Consiglio hanno diritto, per eventuali contestazioni e motivando per iscritto la richiesta, di accedere alle registrazioni. La richiesta viene fatta al/alla Presidente che fissa le modalità dell'audizione, d'accordo con il/la Segretario/a. La registrazione è conservata sino all'approvazione del relativo verbale.

Art. 37 – Le/i componenti del Consiglio devono tenere un comportamento che permetta il regolare svolgimento dei lavori.

DELLE ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE

Art. 38 – Il Consiglio determina le modalità di ingresso nell'Albo delle Organizzazioni Studentesche con apposito regolamento sottoposto all'approvazione del Senato Accademico.

Art. 39 – Il Consiglio elabora linee-guida per l'erogazione dei fondi destinati alle Organizzazioni Studentesche iscritte all'Albo.

DELLA DISCIPLINA

Art. 40 – Per le modificazioni del presente regolamento il Consiglio delibera a maggioranza dei due terzi degli/delle aventi diritto.

Art. 41 – L'interpretazione del presente regolamento spetta al Consiglio, con apposita deliberazione.